



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia Medio Campidano

**Regolamento per la disciplina del
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi**

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale
n. 27 del 15 Luglio 2013

Integrazione del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 3
Art. 6-	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 5
Art. 8-	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Zone servite</i>	Pag. 5
Art. 10 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 5
Art. 11 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 6
Art. 12 -	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	Pag. 7
Art. 13 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 7
Art. 14 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 7
Art. 15 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 8
Art. 16 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 9
Art. 17 -	<i>Verifiche e accertamenti</i>	Pag. 9
Art. 18 -	<i>Sanzioni e interessi</i>	Pag. 10
Art. 19 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 10
Art. 20-	<i>Norme di rinvio</i>	Pag. 10
Art. 21 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 10

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Serramanna, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 201 del 06/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e del DPR 27/04/1999, n. 158.

ART. 2
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Nel Comune di Serramanna è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 3
Presupposto

1. Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 4.

ART. 4
Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se, di fatto, non utilizzati, considerati tali quelli dotati di entrambe le utenze attive ai servizi di rete (acqua e energia elettrica).
3. Sono altresì soggetti al tributo le aree scoperte operative delle utenze non domestiche sulle quali si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART. 5
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - locali privi di almeno una utenza di servizi di rete (acqua e energia elettrica) e in cui il contatore del servizio attivo non registri alcun consumo;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché, di fatto, non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, permessi,

concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non é compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 6

Determinazione della base imponibile

1. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138 del 23.03.1998;
2. La base imponibile del tributo, per le unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella suddetta superficie catastale, è rappresentata dalla superficie calpestabile.
3. La superficie calpestabile (di cui al precedente comma 2) dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in essa comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 7

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, presenti alla data del 1° gennaio.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 14 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori della regione di appartenenza.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfaitariamente in numero 1 componente.

ART. 8

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui inizia l'occupazione se questa inizia entro i primi quindici giorni o dal mese successivo se questa inizia dal sedicesimo giorno del mese.
2. Stessa decorrenza vale per la cessazione che si intende dal mese in corso se la cessazione avviene entro i primi 15 giorni del mese o dal mese successivo se la cessazione avviene dal sedicesimo giorno del mese.
3. Per il giorno di inizio o cessazione dell'occupazione si intende la data dichiarata nella denuncia di inizio o di cessazione e, solo in caso di assenza della denuncia, per l'inizio, farà fede la data di variazione anagrafica.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 9

Zone servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

ART. 10

Riduzioni tariffarie

1. In sede di prima applicazione del tributo e solo per l'anno di imposta 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione / detenzione o possesso o di variazione, nel caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, di cui all'art. 14 del presente regolamento.
 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011 è concessa la riduzione della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 30% per i locali di residenza dei nuclei familiari in cui sia presente una, o più persone, con disabilità al 100%.
 4. Tale riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e decorre dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione / detenzione o possesso o di variazione, nel caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
 5. La scadenza dell'agevolazione di cui sopra viene fissata alla data di revisione indicata nella documentazione presentata dal contribuente. In questo caso per poter usufruire ulteriormente della riduzione occorre presentare successiva certificazione attestante la continuità dello stato di invalidità al 100%. Nel caso in cui la condizione di invalidità fosse documentata come permanente l'agevolazione si intende senza scadenza.
 6. Tutte le agevolazioni del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 10 - bis **Agevolazioni alle famiglie**

1. In sede di prima applicazione del tributo e solo per l'anno di imposta 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. 124/2013, il Comune, nell'ambito degli interventi nel settore sociale e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede l'agevolazione in misura del 10% alle famiglie formate da 4 e più componenti il cui indicatore Isee sia inferiore o uguale a € 15.000,00.
2. L'agevolazione viene calcolata sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa, ad esclusione della maggiorazione di € 0,30/mq di competenza dello Stato, di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011;
3. Il possesso da parte del contribuente di valida attestazione Isee rientrante nei limiti suddetti consente di presentare apposita domanda diretta all'ottenimento dell'agevolazione.
4. L'ufficio competente alla ricezione delle richieste di agevolazione valuterà l'idoneità delle istanze ricevute.
5. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
6. L'agevolazione prevista dal presente articolo è finanziata in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce la riduzione tariffaria predetta.
7. La presente agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni già concesse ai fini Tares per l'anno 2013.

Art. 10 - ter
Agevolazioni per utenze non domestiche.

1. In sede di prima applicazione del tributo e solo per l'anno di imposta 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. 124/2013, la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ad esclusione della maggiorazione di € 0,30/mq di competenza dello Stato, di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011, alle seguenti utenze non domestiche:

- Attività di ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, mensa, pub, birreria di cui al punto 22 delle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99;
- Attività di bar, caffè, pasticceria, di cui al punto 24 delle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99;
- Attività di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio di cui al punto 27 delle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99;

2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le riduzioni tariffarie predette.

ART. 11
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011;
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 12

Componente servizi del tributo: la maggiorazione

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 10.

ART. 13

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 12.

ART. 14

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione / detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti / detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio di occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento di identità, o posta elettronica o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche:
 - a. Generalità dell'occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie catastale (o calpestabile in caso di assenza della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione / detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale o partita Iva, codice Ateco dell'attività, Pec;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esiste, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o Pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione / detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese corrente o da quello successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

ART. 15 **Riscossione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al comune mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale presso la Tesoreria del Comune, mentre la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata secondo le disposizioni legislative vigenti.
Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato secondo le disposizioni stabilite con atto emanato dal competente organo deliberativo.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori / pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 16
Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 17
Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 14 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare nelle rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, atti presentati per altri fini, ovvero richiedere ad ufficio pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale.

ART. 18
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30 % dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00;
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 19
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

ART. 20
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

ART. 21
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già esistenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio di entrata in vigore del tributo.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA. dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.